

Art. 1

1.0.19

Bernini, Vitali, Mallegni, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Schifani, De Siano, Barachini, Barboni, Aimi, Alderisi, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 80 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**:

a) al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, sono soppresse".

2. Al comma 6 dell'articolo 105 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**:

a) al primo periodo le parole: "E' obbligatoria l'indicazione della" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una";

b) al secondo periodo le parole: "la terna dei subappaltatori" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale terna di subappaltatori";

c) al terzo periodo le parole: "Nel bando o nell'avviso di gara" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di richiesta di indicazione della terna, nel bando o nell'avviso di gara".

3. Al comma 2 dell'articolo 174 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, la parola: "indicano" è sostituita dalle seguenti: "può essere chiesto di indicare"».

Art. 3

3.0.1

Patuanelli, Santillo, Gallicchio, Puglia, Marco Pellegrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre misure di deburocratizzazione per le imprese)

..

10. Per gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, l'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica. Agli interventi di cui al presente comma realizzati con metodologia di scavo con minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, non si applicano le disposizioni di cui alla Circolare del ministero dei beni e delle attività culturali del 20 gennaio 2016, n. 1. Gli interventi di cui al presente comma possono essere autorizzati senza attivare la procedura di verifica dell'archeologia preventiva di cui all'art. 25, commi 8 e seguenti, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, a condizione che ricadano nelle fattispecie di seguito indicate: a) interventi realizzati mediante utilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti senza alcuna operazione di scavo; b) interventi realizzati, al di fuori dei centri storici come perimetrati dagli strumenti urbanistici vigenti o di aree sottoposte a vincolo archeologico, con metodologia di scavo a minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, a profondità già impegnate da infrastrutture esistenti o tali da coinvolgere esclusivamente il manto stradale e il suo sottofondo. In ogni caso, per i lavori di scavo relativi ai manufatti per l'alloggiamento dei cavi, il soprintendente, fatte salve le valutazioni in fase progettuale sull'ubicazione dei medesimi, può prescrivere il controllo archeologico in corso

d'opera. Per gli interventi di cui al presente comma le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico.

...».

Art. 5

5.1

Dessi, Garruti

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 5. - (Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici) – 1. Al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Art. 40. - (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) – 1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.";

b) All'articolo 80, comma 5, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicano le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».

5.2

Vitali

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. Al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera";

b) all'articolo 80:

1) al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

2) al comma 5, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalle seguenti: "c) la stazione appaltante

dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità; c-bis) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, non contestate in giudizio, ovvero confermate all'esito di un giudizio; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; c-ter) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione";

3) la lettera f-bis è soppressa;

c) all'articolo 105:

1) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80" e sopprimere la lettera d);

2) al comma 6, primo periodo, le parole: "È obbligatoria l'indicazione della" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una", al secondo periodo, le parole: "la tema dei subappaltatori" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale tema di subappaltatori", al terzo periodo, le parole: "Nel bando o nell'avviso di gara" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di richiesta di indicazione della terna, nel bando o nell'avviso di gara";

d) all'articolo 174:

1) al comma 2, terzo periodo, le parole: "In sede di offerta gli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "In sede di offerta agli operatori economici", e la parola: "indicano" è sostituita dalle seguenti: "può essere chiesto di indicare";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'affidatario, previa autorizzazione della stazione appaltante, può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.";

e) all'articolo 151, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gli enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con altri enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1";

f) all'articolo 177, comma 1, primo periodo, dopo le parole "articolo 7," inserire le seguenti: "e con esclusivo riferimento alle attività non svolte con personale o mezzi propri,".

2. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicano le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

2-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui al comma 1, lettera a) si applicano anche ai contratti di lavori già sottoscritti e a quelli affidati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere».

5.3

Dessi, Garruti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici) – 1. Al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 77, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I commissari esterni sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e, comunque, nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58 o quelle che prevedano criteri di valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, esclusivamente quantitativi o tabellari. Sono considerati interni i componenti individuati all'interno degli enti aderenti alle centrali di committenza o alle aggregazioni, previste all'articolo 37. Per gli enti locali, si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2008, n. 267. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.";

b) All'articolo 80, comma 5, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicano le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».

5.4

Dessi, Garruti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici) – 1. Al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 80, comma 5, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia

fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa»;

b) all'articolo 95, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi in ogni caso ritenersi compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, propri dell'operatore economico, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)."

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicano le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».

5.5

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 29, comma 1, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", entro 5 giorni dalla data di adozione del provvedimento." e il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

01-bis. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 2-bis è soppresso.»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti:

«di cui ai commi 01, 01-bis e 1» e la Rubrica con la seguente: «Norme in materia di semplificazione delle procedure negli appalti pubblici».

5.6

Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi, Augussori, Saponara

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 38 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Ai fini dell'acquisizione di beni, servizi o lavori da parte delle pubbliche amministrazioni dal valore stimato pari o inferiore a 5.000 euro, non è necessaria l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG).»».

5.7

Mallegni, Vitali

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 80, comma 5, lettera a), del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia gli operatori economici che hanno risarcito integralmente il danno eventualmente derivato dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che si sono dotate di misure di autodisciplina non sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di appalto."».

5.8

Margiotta, Astorre, D'arienzo, Nencini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

– alla lettera c), sopprimere le parole «o affidabilità»;

– alla lettera c-ter), dopo le parole «significative o persistenti carenze nell'esecuzione di», sono aggiunte le seguenti: «un requisito sostanziale nel quadro di».

5.9

Arrigoni, Faggi, Campari, Pepe, Pergreffi, Augussori, Saponara

Apportare le seguenti modificazioni:

– a) alla lettera c), dopo le parole «tali da rendere dubbia la sua integrità» sopprimere le seguenti: «o affidabilità»;

– b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: "10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata non supera i cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5 il periodo di esclusione non supera i tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento definitivo del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione."».

5.10

Margiotta, Astorre, D'arienzo

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o affidabilità».

5.11

Rufa, Faggi, Campari, Pepe, Pergreffi, Augussori, Saponara

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 80 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, al comma 3, le parole: "nell'anno antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "nei due anni antecedenti"; e dopo le parole: "la data di pubblicazione del bando di gara" sono inserite le seguenti: "ovvero del proprio coniuge e di parenti di primo grado"».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

5.12

Margiotta, Nencini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 10 dell'articolo 80 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, è sostituito dal seguente: "10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata non supera i cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5 il periodo di esclusione non supera i tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento definitivo del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione."».

5.13

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 83, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quarto periodo, le parole: "al mancato utilizzo del soccorso istruttorio", sono soppresse».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e la Rubrica con la seguente: «Norme in materia di semplificazione delle procedure negli appalti pubblici».

5.14

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 95, comma 10-bis, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'affidamento di contratti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50, comma 1, onde scoraggiare offerte con ribassi eccessivi, la stazione appaltante inserisce nei documenti di gara, ai fini dell'attribuzione del punteggio economico, formule non lineari che pongono in rapporto il ribasso offerto da ciascun concorrente con il ribasso massimo offerto in gara, elevato ad un coefficiente compreso tra 0,2 e 0,3; la stazione appaltante può prevedere una formula di attribuzione del punteggio economico diversa da quella indicata, dando conto delle ragioni di tale scelta con adeguata motivazione."».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1 », con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e la Rubrica con la seguente: «Norme in materia di semplificazione delle procedure negli appalti pubblici».

5.15

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 97 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la parola: "realizzabilità", è inserita la seguente: "complessiva";
 - b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora più della metà delle offerte ammesse abbia ottenuto un punteggio sia tecnico che economico pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando, la stazione appaltante ha la facoltà di non procedere alla valutazione della congruità delle offerte, potendo considerare implicitamente congruo il prezzo proposto perché in linea con il prezzo di mercato";
 - c) al comma 4, alinea, le parole: "Le spiegazioni di cui al comma 1 possono", sono sostituite dalle seguenti: "Le spiegazioni di cui al comma 1 devono tendere a fornire argomentazioni riguardo l'attendibilità e l'affidabilità dell'offerta nel suo complesso. Possono";
 - d) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ove per tale voce le apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, prevedano un valore minimo inderogabile."».
- Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1 », con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e la Rubrica con la seguente: «Norme in materia di semplificazione delle procedure negli appalti pubblici».

5.16

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo.";
- b) al comma 3, la lettera c-bis) è soppressa;
- c) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "All'atto dell'offerta o, nel caso di variante in corso di esecuzione, al fatto dell'affidamento, è obbligatoria l'indicazione dei lavori o delle parti di opere ovvero dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare o concedere in cottimo."».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1 », con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e la Rubrica con la seguente: «Norme in materia di semplificazione delle procedure negli appalti pubblici».

5.17

Patuanelli, Santillo, Grassi, Puglia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2019", aggiungere le seguenti: "e ai soli fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 107 al comma 114 della presente legge"».

5.18

Santillo, Patuanelli, Grassi, Puglia

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggggquater) nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura esecutiva";

b) all'articolo 36, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

"6-ter. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture di importo inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.";

c) all'articolo 80:

1) al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

2) al comma 5, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse;

3) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5, il periodo di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad

impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso";

d) all'articolo 95, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, la stazione appaltante applica l'esclusione automatica ricorrendo alle procedure di cui all'articolo 97, commi 1 e 8.

L'esclusione automatica, di cui al periodo precedente, può essere utilizzata dalla stazione appaltante se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero. Hanno carattere transfrontaliero gli appalti alle cui procedure di gara siano state ammesse, in percentuale pari o superiore al 15 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia";

e) all'articolo 97, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata del quindici per cento della media";

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata del dieci per cento della media";

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del quindici per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia dispari, la media verrà incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; la gara si aggiudica all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia pari, compreso lo zero, la media verrà decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara verrà aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per eccesso a tale soglia. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali";

f) all'articolo 105:

1) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";

2) sopprimere la lettera d);

3) il comma 6 è soppresso;

g) all'articolo 174, al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

h) all'articolo 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

– le parole: "una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni, non eseguiti in proprio";

– il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

2) al comma 2, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentotto";

3) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

i) all'articolo 216, comma 4, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 912, la parola: "diretto" è soppressa;

b) dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono aggiunte le seguenti: "e ai soli fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi da 107 a 114 della presente legge";

c) dopo il comma 912, è aggiunto il seguente:

"912-bis. Per le procedure di affidamento disciplinate dal comma 912, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti".

2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

2-quinquies. Al comma 19, dell'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso il primo periodo».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «sicurezza,».

5.19

Faggi, Campari, Pergreffi, Pepe, Augussori, Saponara

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo 'pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater) nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1. nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura 'esecutiva";

b) all'articolo 34, comma 3 le parole: "di qualunque importo" sono sostituite dalle seguenti: "importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35";

c) all'articolo 36:

1) al comma 1 le parole: "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42", sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 comma 1 e 42,";

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso. Se si avvalgono di tale facoltà, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia.";

3) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

"6-ter. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture di importo inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.";

d) all'articolo 80:

1) al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

2) al comma 5, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse;

3) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

"f-bis). L'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere su atti o fatti che possono costituire motivi di esclusione":

4) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5 il periodo di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso";

e) all'articolo 95, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per i lavori di importo inferiore a 3.400.000 euro, quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, e per i lavori di manutenzione ordinaria sino alla medesima soglia; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;"

f) all'articolo 97: 1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere

predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso: le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali, che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)".

2) al comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.";

3) al comma 3-bis, le parole: "Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis sono effettuati";

4) al comma 8, dopo le parole: "individuata ai sensi del comma 2" sono aggiunte le seguenti: "e comma 2-bis" ;

g) all'articolo 105:

1) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80" e sopprimere la lettera d);

2) il comma 6 è soppresso;

h) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole: "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "per le

attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,";

i) all'articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia".

l) all'articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'affidatario, previa autorizzazione della stazione appaltante, può affidare, in subappalto le prestazioni comprese nel contratto. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80";

m) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono soppressi;

n) all'articolo 216, comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi.

"1-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

a) al comma 912, la parola: "diretto" è soppressa.

b) dopo il comma 912, è aggiunto il seguente:

"912-bis. Per le procedure di affidamento disciplinate dal comma 912, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti".

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

2-quinquies. Al comma 19, dell'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso il primo periodo.

2-sexies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2019 la gestione commissariale è trasferita al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata che continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza, potendosi avvalere in tutto o in parte della struttura commissariale già costituita"».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti:

«sicurezza,».

5.20

Margiotta, Astorre, D'arienzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 4 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** è aggiunto in fine il seguente periodo: "La facoltà di cui al periodo precedente si applica ad interventi di non elevata complessità e comporta comunque, a pena di nullità del contratto, la remunerazione al progettista dei corrispettivi relativi al o ai livelli progettuali soppressi, i cui contenuti sono inseriti nel livello successivo, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 8"».

5.21

Nencini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 4 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** aggiungere il seguente periodo: "La facoltà di cui al comma precedente si applica ad interventi di non elevata complessità e comporta comunque, a pena di nullità del contratto, la remunerazione al progettista dei corrispettivi relativi al o ai livelli progettuali soppressi, i cui contenuti sono inseriti nel livello successivo, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 8"».

5.22

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 23, comma 16, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, le parole: "definiti dalla contrattazione collettiva nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "dai contratti collettivi nazionali di lavoro di ciascun comparto produttivo sottoscritti"».

5.23

Margiotta, Astorre, D'arienzo

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 24, comma 1, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, è aggiunto alla fine del comma il seguente periodo: "Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) i titolari degli incarichi inerenti le suddette prestazioni devono dimostrare una qualificazione tecnicoprofessionale rapportata alla tipologia e alla caratteristica del contratto e desumibile da analoghe esperienze pregresse".

2-ter. All'articolo 113 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. L'incentivo per le attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione è riconosciuta ai tecnici in possesso degli stessi requisiti di capacità tecnico-professionali che sarebbero stati richiesti a soggetti terzi alla stazione appaltante in caso di affidamento esterno di tali attività"».

5.24

Nencini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24, comma 1, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) i titolari degli incarichi inerenti le suddette prestazioni devono dimostrare una qualificazione tecnicoprofessionale rapportata alla tipologia e alla caratteristica del contratto e desumibile da analoghe esperienze pregresse"».

5.25

Nencini

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis: All'articolo 24, comma 8 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** aggiungere alla fine del penultimo periodo il seguente: "Il calcolo dei predetti corrispettivi deve risultare da apposito allegato agli atti di gara".

2-ter All'articolo 24, comma 8-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo periodo, dopo le parole: "sono previste" inserire le seguenti "a pena di nullità" e in fine aggiungere il seguente periodo: "L'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 216, comma 2, predisporre contratti-tipo per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, anche con riferimento alle migliori pratiche internazionali, al fine di rendere effettivo il principio di parità di trattamento e non discriminazione e di assicurare un corretto sviluppo del rapporto contrattuale fra stazione appaltante e soggetto affidatario dell'incarico"».

5.26

Margiotta, Astorre, D'arienzo

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 24, comma 8, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, è aggiunto alla fine del penultimo periodo il seguente: "il calcolo dei predetti corrispettivi deve risultare da apposito allegato agli atti di gara".

2-ter. All'articolo 24, comma 8-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, al secondo periodo dopo le parole: "sono previste" sono aggiunte le seguenti parole: "a pena di nullità" e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "L'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 216, comma 2, predispone contratti-tipo per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, anche con riferimento alle migliori pratiche internazionali, al fine di rendere effettivo il principio di parità di trattamento e non discriminazione e di assicurare un corretto sviluppo del rapporto contrattuale fra stazione appaltante e soggetto affidatario dell'incarico"».

5.27

Nugnes, Garruti, Dessì, Catalfo, Matrisciano, Auddino, Botto, Campagna, Nocerino, Guidolin, Romagnoli

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 31, comma 8, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, dopo le parole: "possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)", "sono aggiunte le seguenti: "Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, in caso di procedura aperta o ristretta, ovvero da porre a base di affidamento diretto o di procedura negoziata, i compensi professionali dovuti al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono equiparati ai costi contrattuali della sicurezza agli effetti dell'articolo 23, comma 16; pertanto, tali compensi sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, e sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1".

2-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: "Ai fini della determinazione dei corrispettivi" fino alla fine del comma sono soppresse.

2-quater. All'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. In sede di determinazione dei corrispettivi per le attività di cui ai commi 3 e 4, i compensi professionali dovuti al coordinatore per la progettazione ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono equiparati ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, agli effetti dell'articolo 26, comma 5; pertanto, tali compensi non sono soggetti a ribasso, e, salvo diverso accordo tra le parti, sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1".

2-quinquies. All'articolo 1, del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174, il comma 3 è soppreso».

5.28

Margiotta, Astorre, D'arienzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 31, comma 11 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La stazione appaltante affida a terzi i citati compiti di supporto e di project management in caso di lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere oo) di importo superiore a 100 milioni di euro, secondo le modalità di cui al precedente periodo».

5.29

Nencini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 31, comma 11 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La stazione appaltante affida a terzi i citati compiti di supporto e di project management in caso di lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere oo) di importo superiore a 100 milioni di euro, secondo le modalità di cui al precedente periodo"».

5.30

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 34, comma 3, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, le parole: "di qualunque importo", sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35"».

5.31

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 36 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento."».

5.32

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 36 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, è aggiunto il seguente: "Art. 36-bis.

1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 150.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂"».

5.33

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 36 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, aggiungere il seguente:

"Art. 36-bis.

1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliera, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 150.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂"».

5.34

Margiotta, Astorre, D'arienzo, Nencini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, è sostituito dal seguente:

"5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1°

luglio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO) individuato ai sensi della normativa di settore."».

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «sotto soglia comunitaria».

5.35

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, è sostituito dal seguente:

"5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1° luglio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO) individuato ai sensi della normativa di settore."».

Conseguentemente alla rubrica dello stesso articolo, eliminare le parole: «sotto soglia comunitaria».

5.36

Iannone

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

«2-bis. Il comma 5 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, è sostituito dal seguente:

"5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1° luglio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO) individuato ai sensi della normativa di settore."».

Conseguentemente alla rubrica del medesimo articolo, sopprimere le parole: «sotto soglia comunitaria».

5.37

Nugnes, Garruti, Dessì

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 48, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria";
- b) al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: "con il consenso delle parti" con le seguenti: "con il consenso della stazione appaltante"».

5.38

De Petris, Laforgia, Grasso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, articolo 51, comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative"».

5.39

Rauti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 59, comma 1-bis, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** dopo le parole: "rispetto all'importo complessivo dei lavori" sono aggiunte le seguenti: "o per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35"».

5.40

Margiotta, Astorre, D'arienzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente: "Art. 66-bis. (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni)
1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 61, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti"».

5.41

Nencini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 66 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, aggiungere il seguente: "Art 66-bis.
(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni)
1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 61, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti"».

5.42

Nencini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 71 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** aggiungere alla fine il seguente periodo:
"Le stazioni appaltanti non possono indire gare in pendenza di un ricorso amministrativo inerente lo stesso intervento oggetto della procedura che si intende indire"».

5.43

Margiotta, Astorre, D'arienzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 73 del , dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario con trattenute proporzionali su ogni stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali. Tali spese, documentate dalla stazione appaltante negli atti di gara, non possono comunque superare l'1 per cento dell'importo del contratto, se di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa europea e lo 0,50 per cento se il contratto è di importo superiore a detta soglia"».

5.44

Nencini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 73 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

"4-bis. Le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario con trattenute proporzionali su ogni stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali. Tali spese, documentate dalla stazione appaltante negli atti di gara, non possono comunque superare l'1 per cento dell'importo del contratto, se di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa europea e lo 0,50 per cento se il contratto è di importo superiore a detta soglia"».

5.45

Margiotta, Astorre, D'arienzo

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 11, comma 2, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La commissione conclude i propri lavori entro e non oltre un termine che non può essere superiore al doppio del periodo intercorrente, nella gara di cui trattasi, dalla data di pubblicazione del bando o avviso di gara al termine di presentazione delle offerte".

2-ter. All'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti non possono indire gare in pendenza di un ricorso amministrativo inerente lo stesso intervento oggetto della procedura che si intende indire."».

5.46

Nencini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 77, comma 2, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** alla fine aggiungere il seguente periodo:

"La commissione conclude i propri lavori entro e non oltre un termine che non può essere superiore al doppio del periodo intercorrente, nella gara di cui trattasi, dalla data di pubblicazione del bando o avviso di gara al termine di presentazione delle offerte"».

5.47

Margiotta, Astorre, D'arienzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. All'articolo 80 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, al comma 4, al secondo periodo, le parole: "di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602" sono sostituite dalle seguenti: "definito nel bando di gara dalle amministrazioni aggiudicatrici in misura percentuale rispetto al valore complessivo dei lavori o delle opere pubbliche da realizzare"».

5.48

Arrigoni, Faggi, Campari, Pepe, Pergreffi, Augussori, Saponara

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. All'articolo 80 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, al comma 4, al secondo periodo, le parole: "di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602" sono sostituite dalle seguenti: "definito nel bando di gara dalle amministrazioni aggiudicatrici in misura percentuale rispetto al valore complessivo dei lavori o delle opere pubbliche da realizzare"».

5.49

Margiotta, Astorre, D'arienzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 83, comma 4, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** alla fine della lettera c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Negli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, il livello di adeguatezza della copertura assicurativa contro i rischi professionali, ivi compresi quelli di

cui all'articolo 106, comma 9, è definito con riguardo ad un massimale della polizza che non può essere richiesto in misura superiore al valore del servizio da affidare"».

5.50

Nencini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 83, comma 4, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** alla fine della lettera c), aggiungere il seguente periodo: "Negli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, il livello di adeguatezza della copertura assicurativa contro i rischi professionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 106, comma 9, è definito con riguardo ad un massimale della polizza che non può essere richiesto in misura superiore al valore del servizio da affidare"».

5.51

Margiotta, Astorre, D'arienzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 84 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC"».

5.52

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 95, comma 4, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "Può", è sostituita dalla seguente: "Deve";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;"».

5.53

Margiotta, Astorre, D'arienzo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 95, comma 10-bis del **decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50**, la parola: "30" è sostituita con la parola: "20"».

5.54

Nencini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 95, comma 10-bis del **decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50**, la parola: "30" è sostituita con la parola: "20"».

5.55

De Bertoldi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 103 del **decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50**, alla fine del comma 11, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora l'ammontare della garanzia definitiva, sia pari o inferiore a 500 euro la stessa non è dovuta"».

5.56

De Petris, Laforgia, Grasso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 105, comma 4, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, la lettera a) soppressa».

5.57

Nencini

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 113 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, dopo il comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-ter. L'incentivo per le attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione è riconosciuta ai tecnici in possesso degli stessi requisiti di capacità tecnico-professionali che sarebbero stati richiesti a soggetti terzi alla stazione appaltante in caso di affidamento esterno di tali attività"».

5.58

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 177, comma 1, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contratti di lavori, servizi e forniture", sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi e personale proprio"».

5.59

Santillo, Garruti, Dessì, Romagnoli, Puglia

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 177, comma 1, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contratti di lavori, servizi e forniture", sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),»;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi e personale proprio"».

5.60

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Steger, Bressa

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 177, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Non sono inserite nella base di calcolo delle percentuali individuate dal comma 1, le prestazioni oggetto della concessione svolte direttamente dal concessionario avvalendosi della propria organizzazione aziendale"».

5.61

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 177, comma 2, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, le parole:

"ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019"».

5.62

Santillo, Castaldi, Garruti, Dessì, Puglia

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 177, comma 2, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, le parole:

"ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019"».

5.63

Laniece, Unterberger, Durnwalder, Steger, Bressa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 3, dell'articolo 177, del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le concessioni per i servizi di trasmissione, di dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"».

5.64

Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. All'articolo 213 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati";

b) i commi 17 e 17-bis sono abrogati".

2-ter. All'articolo 217, comma 1, la lettera u), è sostituita dalla seguente:

"u) nelle more della loro revisione, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, continuano ad applicarsi, ove compatibili, con le norme di cui al presente decreto".

2-quater. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto ad effettuare la ricognizione e la conseguente revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al fine dell'armonizzazione e del coordinamento con le norme del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**».

5.65

Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 28 febbraio 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica i tempi entro i quali, ai sensi dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici di cui al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, pubblicherà i bandi di gara per l'affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza nei successivi tre anni, ovvero i tempi, i modi con i quali e le motivazioni – ai sensi dell'articolo 192, comma 2 dello stesso codice – per le quali seguirà procedure diverse dalla gara».

5.66

Malan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 28 febbraio 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pubblica la relazione della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali per il 2017 e comunica la data entro la quale pubblicherà quella per il 2018».

5.67

Barbaro, Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e razionalizzare la spesa pubblica, la società Sport e Salute S.p.A. è qualificata di diritto Stazione Appaltante e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle Amministrazioni Aggiudicatrici o Enti aggiudicatori operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al **decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50**».

5.68

Santillo, Grassi, Patuanelli, Puglia

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A

decorrere dal 1° gennaio 2019 la gestione commissariale è trasferita al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata che continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza, potendosi avvalere in tutto o in parte della struttura commissariale già costituita"».

5.69

Margiotta, Mirabelli, Astorre, D'arienzo, Nencini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 162 a 170 sono soppressi».

5.70

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è soppresso».

5.71

Margiotta, Mirabelli, Astorre, D'arienzo, Nencini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è soppresso».

5.72

Margiotta, Astorre, D'arienzo, Nencini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore a 90.000 euro e inferiore a 200.000 euro"».

5.0.3

Margiotta, Astorre, D'arienzo, Nencini

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di semplificazione per la localizzazione e approvazione delle opere pubbliche)

1. All'articolo 27 del **decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50** sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In sede di conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con abbreviazione dei termini fino a metà. In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, ameno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità.

c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Su richiesta del soggetto aggiudicatore, la localizzazione delle opere di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 può essere anticipata al progetto di fattibilità tecnica ed economica nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al precedente comma 3. In ogni caso, le conclusioni adottate dalla conferenza dei servizi in merito alla localizzazione comportano l'automatica approvazione della variazione dei piani urbanistici generali e gli immobili su cui è localizzata l'opera, anche in mancanza di espressa menzione, sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

Ricevuto il progetto definitivo l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi simultanea, in modalità sincrona, con le modalità di cui all'articolo 14-bis, comma 7 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e termini ridotti fino alla metà. Il verbale conclusivo di approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera e variante allo strumento urbanistico comunale ove sussista l'assenso espresso in conferenza della Regione e del Comune. Eventuali pareri, visti e nulla osta comunque denominati che siano necessari anche successivamente alla conferenza sono resi dalle amministrazioni entro il termine di venti giorni dalla richiesta decorso il quale si intendono acquisiti con esito positivo ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

e) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Ferma restando la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il proponente abbia richiesto il provvedimento unico ambientale, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 8 del suddetto decreto si pronuncia anche in merito a quanto previsto dal precedente comma 3».

5.0.4

Tosato, Faggi, Campari, Pepe, Pergreffi, Augussori, Saponara

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)

1. Il comma 2 dell'articolo 47 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, è sostituito dai seguenti:

"2. Nei casi di avvalimento infragrupo le informazioni riportate al comma 1 devono risultare dalla dichiarazione unilaterale dell'impresa ausiliaria di cui all'articolo 89, comma 1, anche con riferimento alla durata dell'impegno dalla stessa assunto, pena l'impossibilità per l'impresa ausiliata di avvalersi dei requisiti dell'impresa ausiliaria.

2-bis. Per i consorzi stabili di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) e 46 comma 1 lettera f), nei casi di qualificazione mediante ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 47, comma 2, la messa a disposizione dei requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto, mediante avvalimento delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione, è soddisfatta dall'attestazione SOA del consorzio stabile, senza necessità di ulteriori formalità, importando l'istituto del consorzio stabile un avvalimento implicito e di diritto delle capacità, delle risorse e dei mezzi dell'intera compagine consortile.

2-ter. Per i consorzi stabili, di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto, sia per le opere relative al settore dei beni culturali, individuate con gli acronimi OG 2, OS 2, OS 24-B e OS 25, nonché per le opere relative alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio stabile, anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio stabile disponga di idonea direzione tecnica"».

5.0.5

Bernini, Vitali, Mallegni, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Schifani, De Siano, Barachini, Barboni, Aimi, Alderisi, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Appalto integrato)

1. All'articolo 59 del **decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50**, sono apportate la seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo il secondo periodo, sono eliminate tutte le parole da: "Fatto salvo" fino a "comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis";

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce se il contratto ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice"».

Conseguentemente, all'articolo 216 del medesimo decreto, il comma 4-bis è soppresso.

5.0.6

Cantù, Fregolent, Marin, Rufa, Augussori, Saponara, Campari, Faggi, Pepe, Pergreffi, Pianasso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici e di razionalizzazione acquisti)

1. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come introdotto dall'articolo 204, comma 1, lettera b) del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2-bis, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Parimenti, vanno impugnati nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante i criteri di aggiudicazione dell'appalto, di cui all'articolo 95 del medesimo codice dei contratti pubblici, ovvero i provvedimenti di approvazione del bando di gara."

2. All'articolo 59, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. È fatto obbligo alla Stazione Appaltante di fissazione di prezzi a base d'asta secondo principi di economicità, congruenza e sostenibilità oggettivizzati da puntuale determinazione quantitativa dei fabbisogni di periodo a base di commessa e da analisi dei prezzi dei beni e servizi a gara laddove non già possibile dei costi. Le Stazioni Appaltanti debbono altresì prevedere nei capitolati di gara clausola di rinegoziazione automatica in adeguamento a prezzi più competitivi contrattati e contrattanti a parità di specifiche ovvero di certificata equivalenza/fungibilità durante il periodo di fornitura a sistema centralizzato di acquisto nazionale e regionale anche per conto di enti SSR su mandato di una o più centrali regionali di committenza con effetto a semplice richiesta notiziata all'aggiudicatario e decorrenza dal mese successivo alla comunicazione di applicazione della previsione negoziale in riduzione corrispettivi. E in facoltà dell'aggiudicatario di optare per l'anticipata cessazione del contratto, garantendo comunque continuità di fornitura per il tempo strettamente necessario a nuovo affidamento alle condizioni di centrale regionale o nazionale di committenza cui è tenuta la Stazione Appaltante fatte salve migliori condizioni performati in autonomia"».

5.0.7

Bernini, Vitali, Mallegni, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Schifani, De Siano, Barachini, Barboni, Aimi, Alderisi, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al Decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 80:

a) al comma 1, le parole: "anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: "anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse.

2) all'articolo 105, è soppresso il comma 6.

5.0.8

Margiotta, Astorre, D'arienzo, Nencini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 80:

al comma 1, le parole: "anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

al comma 5, le parole: "anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse.

b) all'articolo 105, è soppresso il comma 6.

5.0.9

Margiotta, Astorre, D'arienzo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di coordinamento tra codice dei contratti pubblici e disciplina concorsuale)

All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 3 è sostituito dal seguente:

"L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale può:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto su autorizzazione del tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato e previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) eseguire i contratti già stipulati, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento";

2. al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

3. al comma 5, le parole: "il curatore o" sono eliminate e la parola: "avvalgano" è sostituita dalla seguente: "avvalga"».

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 5, lettera b), le parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 110» sono soppresse.

5.0.10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in materia di semplificazione delle procedure per il riconoscimento degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. Il comma 2 dell'articolo 113 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, si interpreta nel senso che, dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, i fondi ivi istituiti fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».

5.0.11

Margiotta, Astorre, D'arienzo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazione della fase di programmazione e del ruolo del CIPE)

Al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 202, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: ", previo parere del CIPE";
- b) al comma 5, sopprimere le parole da: "assegnate dal CIPE" fino alla fine del comma;
- c) al comma 6, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" e dopo le parole: "per la successiva riallocazione da parte del", sopprimere le parole: "CIPE, su proposta del";

2. All'articolo 214, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera f), le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto." sono sostituite dalle seguenti: "formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori." e, al secondo periodo, le parole: "è acquisito sul progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito sul progetto di fattibilità economica";

b) la lettera g), è sostituita dalla seguente:

"g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, dando priorità al completamento delle opere incompiute;"

3. All'articolo 215, sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore a 200 milioni di euro, nell'ambito, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 200 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.";

4. All'articolo 216, al comma 1-bis, le parole: "sono approvati secondo la disciplina previgente" sono sostituite dalle seguenti: ", fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatori"».

5.0.12

Bernini, Vitali, Mallegni, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Schifani, De Siano, Barachini, Barboni, Aimi, Alderisi, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina,

Minuto, Modena, Moles, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazione della fase di programmazione e del ruolo del CIPE)

Al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50** sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 202, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, ultimo periodo, sono soppresses le seguenti parole: "previo parere del CIPE";
- b) al comma 5, sopprimere le parole da: "assegnate dal CIPE" fino alla fine del comma;
- c) al comma 6, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" e dopo le parole: "per la successiva riallocazione da parte del", sopprimere le parole: "CIPE, su proposta del";

2. All'articolo 214, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera f), le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto." sono sostituite dalle seguenti: "formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori." e, al secondo periodo, le parole: "è acquisito sul progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito sul progetto di fattibilità economica";

b) la lettera g), è sostituita dalla seguente:

"g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, dando priorità al completamento delle opere incompiute;"

3. All'articolo 215, sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore a 200 milioni di euro, nell'ambito, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 200 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.";

4. All'articolo 216, al comma 1-bis, le parole: "sono approvati secondo la disciplina previgente" sono sostituite dalle seguenti: ", fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatori."».

5.0.13

Margiotta, Astorre, D'arienzo, Nencini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Snellimento procedure CIPE e Consiglio Superiore Lavori Pubblici)

1. Al **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 202:

al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: "previo parere del CIPE"; al comma 5, sopprimere le parole da: "assegnate dal CIPE" fino alla fine del comma; al comma 6, sopprimere le

parole: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" e sopprimere le parole: "CIPE, su proposta del";

b) all'articolo 214, al comma 2:

alla lettera f), sostituire le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione" fino alla fine del primo periodo con le seguenti: "formulando eventuali prescrizioni." e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori."; alla lettera g), sostituire la parola: "propone" con la seguente: "assegna"; sopprimere le parole: "al CIPE l'assegnazione"; sostituire le parole: "delle risorse" con le parole: "le risorse"; sopprimere le parole: "contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili";

c) all'articolo 215, al comma 3:

al primo periodo, sostituire la parola: "definitivi" con le seguenti: "di fattibilità" e le parole: "50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" con le seguenti: "200 milioni di euro, nell'ambito" e sopprimere le parole da: "delle procedure di cui all'articolo 3" fino alle parole: "di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,"; al terzo periodo sostituire le parole: "50 milioni di euro" con le seguenti: "200 milioni di euro"; al quarto periodo, sostituire le parole: "50 milioni di euro" con le seguenti: "200 milioni di euro";

d) all'articolo 216, al comma 1-bis:

dopo le parole: "i relativi progetti" inserire le seguenti: "fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti,";

sostituire le parole: "secondo la disciplina previgente" con le seguenti: "dagli enti aggiudicatori."».

11.0.148

Gasparri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 177 del **decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici sono", sono soppressi le seguenti: "o di forniture"

b) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori", sono soppressi le seguenti: "servizi e forniture", e sono aggiunte le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro";

c) al comma 1, al primo periodo, sono soppressi le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni"».